



Ente acque della Sardegna
Servizio Gestione Sud




Accordo Quadro per il Servizio di smaltimento dei rifiuti presenti nelle opere del SIMR gestite dal SGS e dal SGN

Schema di contratto di accordo quadro
Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni amministrative

Allegato :

A

Progettista:
Ing. Gianluca Lombardini

 Gianluca
Lombardini
24.11.2023
14:35:46
GMT+01:00

Collaboratori:
Ing. Simona Solinas

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Fadda

 Antonio Fadda
24.11.2023
14:04:39
GMT+00:00

Il Direttore del Servizio Gestione Sud
Ing. Fernando Mura

CAGLIARI, Novembre 2023



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna

Servizio Gestione Sud



ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE OPERE DEL SIMR GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE SUD E DAL SERVIZIO GESTIONE NORD

**SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**



Sommario

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO 6

2. OGGETTO DEL SERVIZIO DELL'ACCORDO QUADRO 9

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO..... 13

4. REQUISITI ED OBBLIGHI DELLA DITTA 13

5. CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI..... 15

6. ANTICIPAZIONE ONERI SMALTIMENTO 17

7. NUOVI PREZZI..... 17

8. DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 17

9. IMPORTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO..... 18

10. ELENCO PRESTAZIONI PRINCIPALI..... 19

11. CONDIZIONI PARTICOLARI 20

12. MEZZI E ATTREZZATURE..... 21

13. RECAPITI E REPERIBILITÀ..... 22

14. SICUREZZA SUL LAVORO 24

15. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE 26

16. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... 27

17. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE 28

18. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEL SERVIZIO..... 29

19. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI..... 30

20. GARANZIE 32

21. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 34

22. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI..... 35

23. ACCETTAZIONE, QUALITÀ DEI MATERIALI E DELL’ESECUZIONE..... 36

24. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI 37

25. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 39

26. PENALI 43

27. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 45

28. PAGAMENTI..... 46

29. ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 48

30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 49

31. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE..... 49



32. CESSIONE DEL CONTRATTO..... 49

33. CODICE DI COMPORTAMENTO 49

34. PATTO DI INTEGRITÀ..... 49

35. INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)..... 50

36. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 51

37. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO 51

38. TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL’ORDINATIVO DI LAVORO..... 53

39. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL CONTRATTO APPLICATIVO..... 54

40. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI – ORDINATIVO DI LAVORO (ODL) 55

41. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO APPLICATIVO 56

42. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ..... 57

43. SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITA' 57

44. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE 58

45. GESTIONE DEI SINISTRI..... 59

46. CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI DEI CONTRATTI APPLICATIVI..... 60

47. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE..... 60



RIFERIMENTI NORMATIVI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Ente – Amministrazione e/o Stazione Appaltante - Committente – ENAS: l'Ente Acque della Sardegna, in qualità di Amministrazione appaltante che affida all'Impresa l'esecuzione delle opere, forniture, prestazioni e servizi descritti nel presente capitolato speciale d'appalto;
- Impresa – Appaltatore - Aggiudicatario: l'operatore economico che assume il compito di eseguire le opere, forniture, prestazioni e servizi descritti nel presente capitolato speciale d'appalto;
- Direttore per l'esecuzione del contratto - DEC: il dipendente dell'ENAS – ufficio preposto a rappresentare l'Ente nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto;
- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere;
- Codice dei contratti – nuovo codice: D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- Capitolato generale d'appalto: Decreto Ministeriale LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: (Responsabile unico del progetto di cui al Codice D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 1 della legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b), D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del D.lgs. n.25/9/2002, n. 210, convertito dalla L. 22/11/2002, n. 266, nonché dall'ex art. 196 del D.P.R. n. 207/2010;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- D.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;



- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- CG: Capitolato generale d'appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- ACCORDO QUADRO: Contratto ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, stipulato con un operatore economico ai sensi del comma 3 del predetto art. 59, senza successiva riapertura del confronto competitivo, in cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalità di determinazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni. In particolare, il ribasso offerto dal miglior offerente sarà assunto quale ribasso contrattuale di riferimento e diverrà pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull'appalto;
- CONTRATTO APPLICATIVO: Il documento in cui vengono specificate le concrete modalità realizzative del servizio ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare. È costituito dall'insieme degli Ordini di Lavoro (OdL);
- ORDINE DI LAVORO - OdL: singolo ordine di servizio impartito di volta in volta dalla DD.LL. discendente dal contratto applicativo.



1. OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente documento regola e disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stipulato, ai sensi del comma 3) del predetto art. 59, con unico operatore economico, senza successiva riapertura del confronto competitivo, da attuarsi con eventuali successivi Contratti applicativi inerenti la realizzazione di tutti gli interventi, nel periodo di cui al successivo art. 4, relativi al **"SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE OPERE DEL SIMR GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE SUD E DAL SERVIZIO GESTIONE NORD"**, secondo le necessità che si manifesteranno nell'arco temporale del presente Accordo Quadro.

Con il presente Accordo Quadro, da attuarsi con successivi Contratti applicativi, la stazione Appaltante affida all'Appaltatore i richiamati servizi e più precisamente, l'esecuzione di interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti nelle opere del SIMR gestite dal SGS e dal SGN, riportati nell'*Allegato F – Elenco delle opere del SIMR* e il cui perimetro è indicato nell'elaborato grafico denominato *Allegato E – Corografia delle opere del SIMR* e compresi nei seguenti schemi idrici:

- Sistema 1 – Sulcis**
- Sistema 2 – Tirso**
- Sistema 3 – Nord - Occidentale**
- Sistema 4 – Liscia**
- Sistema 5 – Cedrino**
- Sistema 6 – Centro Orientale**
- Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella descrizione delle voci dell'Elenco Prezzi Unitari oltre che nelle prescrizioni/indicazioni contenute nel Contratto Applicativo e negli "Ordinativi di Lavoro" emessi dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà essere conforme alle indicazioni della Direzione per l'esecuzione del contratto e a quanto contenuto nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle voci di Elenco Prezzi e, in generale, alle norme di buona tecnica; ogni prestazione dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi rispettando tutte le norme di legge e le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che possano entrare in vigore durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo. L'Appaltatore dovrà altresì impegnarsi a collaborare con il per l'esecuzione del contratto allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo intervento e rispettare la relativa programmazione.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, mentre l'Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino



alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 5 del presente documento e negli atti in questo richiamati.

L'ENAS si riserva il diritto di eseguire con personale proprio le prestazioni che riterrà opportuni, come pure il diritto insindacabile di stipulare, per il servizio contemplato nel presente Accordo Quadro, in vigenza del presente contratto, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Impresa esecutrice, per qualunque periodo e in tutto il territorio di competenza dell'Appalto.

L'esecuzione di tutte le prestazioni dovrà in generale garantire la regolarità dell'approvvigionamento idrico e la continuità dell'esercizio delle infrastrutture idriche oggetto d'intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con il Direttore per l'esecuzione del contratto, tutte le metodologie d'intervento che risultassero necessarie al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei servizi stessi.

In ragione della fattispecie dell'appalto, si evidenzia che tutti gli interventi di cui al presente Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura e saranno individuati e comunicati dalla DD.LL. della Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessità dell'Amministrazione.

L'accordo ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

Il Committente assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione dei contratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore, a seguito di apposito Contratto Attuativo, l'esecuzione degli interventi che riterrà opportuni e/o necessari, mediante l'emissione di specifici "Ordinativi di Lavoro" (OdL), discendenti dal Contratto Applicativo stesso, emessi dal Direttore per l'esecuzione del contratto ed inviati con i tempi e le modalità specificate nei successivi articoli.

Ciascun Ordine di lavoro all'interno di uno specifico Contratto applicativo, vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione, valevole quale attivazione del servizio, recherà la specifica dell'intervento da eseguire (località, modalità, priorità di intervento, ecc.) e le relative prescrizioni tecniche, come meglio specificato nel prosieguo.

L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato degli interventi effettuati rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione degli stessi, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Appaltante per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli impianti e delle opere interessate.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente circa la presa in consegna e la conseguente realizzazione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Lavoro, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro in



argomento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'Appaltatore accetta e si impegna sin d'ora ad eseguire le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra indicato e appresso specificato – entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso – alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore
2. il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti in vigore
3. il D.lgs. n. 159/2011
4. le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
5. il presente *"Schema di contratto di accordo quadro – Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni amministrative (All. A)";*
6. la *"Stima importo contrattuale - scenario atteso (All. B)";*
7. l'*"Elenco dei Prezzi unitari (All. C)";*
8. l'*"Analisi dei prezzi (All. D)";*
9. la *"Corografia delle opere del SIMR (All. E)";*
10. l'*"Elenco delle opere del SIMR (All. F)";*
11. la *"Planimetria generale: impianti di sgrigliatura (All. G)";*
12. il *"DUVRI (All. H)";*
13. le Polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

La stima dell'importo contrattuale, il calcolo dell'incidenza della manodopera e i dati stimati su base statistica, sono riportati nel presente Capitolato ai soli fini della valutazione dell'oggetto/caratteristiche dell'appalto.

Una copia di tutti gli elaborati verrà sottoscritta dalle parti e custodita dall'ENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile



dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Sono compresi nell'Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara l'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto di Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori di **“SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE OPERE DEL SIMR GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE SUD E DAL SERVIZIO GESTIONE NORD”**.

Il servizio consiste, in sintesi, nelle seguenti operazioni:

Per quanto attiene il Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri che è dotato di impianti di sgrigliatura automatica si dovrà prevedere:

- 1) posizionamento alla data di attivazione del contratto di cassoni scarrabili impermeabili per la raccolta rifiuti e successivo ritiro a quella di conclusione dei lavori nei seguenti siti:

Canale ripartitore Sud-Est:

2° sifone Sestu: n°1 cassone da 10 mc – altezza max delle sponde laterali e posteriori da terra: 1,35 mt;

1° sifone Sestu: n°1 cassone da 10 mc – altezza max delle sponde laterali e posteriori da terra: 1,35 mt;
lunghezza max 4,60 mt;

Traversa Monastir: n°1 cassone da 10 mc – altezza max delle sponde laterali e posteriori da terra: 1,35 mt;

Sifone Samassi: n°1 cassone da 10 mc – altezza max delle sponde laterali e posteriori da terra: 1,35 mt;
larghezza max 2.40 mt;

Canale adduttore:

Sifone Segariu: n°1 cassone da 10 mc – altezza max delle sponde laterali e posteriori da terra: 1,35 mt;



- 2) nolo dei cassoni sopraindicati compreso ogni onere per darli in stato di perfetta manutenzione per tutta la durata del servizio;
- 3) operazioni di cernita e suddivisione con specifici mezzi meccanici e manuale dei materiali contenuti all'interno dei cassoni e/o comunque presenti nell'area di pertinenza delimitata dalla recinzione dell'impianto di sgrigliatura. Si prevede la separazione nelle seguenti componenti:
- a. alghe, frasche, materiali vegetali e legnosi in genere, compreso ogni onere per la riduzione in dimensioni consentite dall'impianto di conferimento, compresa eventuale presenza di rifiuti urbani o assimilabili;
 - b. carcasse di animali in qualsiasi stato di decomposizione. L'allontanamento dello specifico rifiuto dovrà avvenire immediatamente dopo il suo reperimento in seguito alle operazioni di cernita o in qualsiasi momento di validità del contratto se rinvenuto durante l'attività di sorveglianza delle opere effettuata del personale di questo Ente; per tale motivazione non è stato previsto il posizionamento di apposito contenitore per la raccolta del rifiuto;
 - c. pneumatici fuori uso. E' compresa nella cernita qualsiasi onere per la rimozione del cerchio metallico eventualmente presente;
 - d. apparecchiature elettriche e elettroniche;
 - e. materiali metallici di qualsiasi natura.

L'esecuzione delle operazioni di cernita dovrà essere richiesta dal Direttore per l'esecuzione del contratto o da un suo delegato, potrà interessare qualsiasi quantità di rifiuti presente all'interno dei cassoni e/o nell'area dell'impianto e dovrà comprendere tra l'altro il trasporto del cassone in una zona operativa idonea, eventualmente anche esterna all'area di pertinenza dell'impianto, compresi in quest'ultimo caso, gli oneri per l'occupazione di aree di terzi.

Le operazioni di cernita dovranno essere eseguite sia nei siti ove è previsto il posizionamento e il nolo dei cassoni scarrabili elencati precedentemente, sia nei seguenti siti, in alcuni dei quali è presente un cassone di raccolta rifiuti di proprietà dell'Enas:

Canale ripartitore Sud-Ovest:

Sifone "Rio Leni"

Sifone Villasor;

Sifone Decimoputzu

Sifone diga Cixerri



Canale ripartitore Nord-Ovest:

Sifone c/o opera di presa Ex Esaf

Canale adduttore:

Opera di presa acquedotto Mulargia-Cagliari

4) pulizia e lavaggio delle superfici con idropulitrice ad alta pressione dell'area di pertinenza dell'impianto e della zona operativa di cernita per complessivi mq 100 compreso ogni onere per la fornitura d'acqua e di energia elettrica. L'operazione dovrà essere effettuata successivamente ad ogni intervento di cernita dei rifiuti e prima dell'eventuale riposizionamento del cassone di raccolta;

5) carico, trasporto con mezzi idonei e autorizzati al trasporto dei rifiuti su strada, scarico e conferimento all'impianto di smaltimento di qualsiasi quantità delle diverse tipologie di materiali risultanti dalle operazioni di cernita effettuate presso i siti precedentemente elencati. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 e al D.M. n. 120 del 3 giugno 2014, secondo il rispetto delle norme ADR e delle eventuali norme regionali e disposizioni provinciali. L'ENAS si riserva la facoltà di controllare l'effettivo possesso delle relative autorizzazioni. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario di Identificazione Rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 116/2020) e conforme al D.M 145/98, compilato nei modi e nei termini ivi previsti. Gli automezzi, impiegati per il ritiro dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere adeguatamente attrezzati per fronteggiare qualsiasi inconveniente di natura ambientale, che dovesse verificarsi durante il Servizio. L'Impresa Aggiudicataria sarà l'unica responsabile in caso di inosservanza della normativa sopra indicata.

6) Trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti da effettuarsi, a cura e con piena assunzione di responsabilità, dalla Ditta Appaltatrice, esclusivamente presso impianti di recupero e/o smaltimento muniti di autorizzazione in corso di validità per il recupero/smaltimento, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia dei rifiuti, in conformità delle vigenti norme igienico-sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il servizio di trattamento dei rifiuti oggetto del presente Disciplinare avvenga presso impianto gestito direttamente dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà garantire la validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata dalla competente autorità regionale (o alla Provincia o al Comune ai quali la Regione abbia delegato questa funzione), per tutta la durata contrattuale dell'appalto.

Qualora, invece, l'Appaltatore conferisca i rifiuti oggetto del presente Disciplinare ad altro impianto autorizzato, dovrà garantire la validità delle convenzioni stipulate con impianti che effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero e delle relative autorizzazioni per tutta la durata contrattuale del presente appalto. Si precisa che tale conferimento non instaura un rapporto di subappalto e che il costo del trattamento (recupero e/o smaltimento) è compreso nel prezzo d'offerta.

Ne consegue, pertanto, che l'ENAS abbia la necessità di avere preventivamente le opportune garanzie che chi effettuerà il servizio di ritiro dei rifiuti sia in grado di garantirne il successivo percorso fino al trattamento/smaltimento finale. Pertanto, la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre copia della/e Convenzione/i dalla/e quale/i risulti l'impegno di uno o più impianti finali ad accettare le tipologie di rifiuti (codici EER/CER) indicati all'articolo 4.



Qualora nel periodo di vigenza contrattuale dovessero venire meno le autorizzazioni regionali e/o provinciali (per scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di gestione dei rifiuti, in possesso dell'Aggiudicatario o dell'impianto di smaltimento definitivo al momento dell'aggiudicazione, è fatto obbligo, pena la risoluzione del contratto, far pervenire all'ENAS, entro 15 giorni dalla data di scadenza, sospensione o revoca, tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di sollevare l'ENAS da ogni responsabilità. Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità civili e penali qualora il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

Sarà onere dell'Appaltatore consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento al Direttore Esecutivo del Contratto ENAS o ad un referente da egli delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente. Le attestazioni dovranno riportare l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura nella quale è avvenuto lo smaltimento.

L'Impresa Appaltatrice sarà l'unica responsabile in caso di inosservanza della normativa sopra indicata.

7) Registrazione dei movimenti. Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa vigente sul controllo della tracciabilità dei rifiuti, il ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti, conforme al D.M. 145/98 e ss.mm.ii., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico dell'Appaltatore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice EER/CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dal DEC in collaborazione con il Responsabile della Ditta Aggiudicataria.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato al DEC o ai soggetti individuati dal DEC e delegati alla firma del documento. La prima copia del Formulario deve essere consegnata al DEC o ai soggetti individuati dal DEC all'atto del ritiro dei rifiuti. La mancata trasmissione all'ENAS, della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali previste all'articolo 26.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'ENAS, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.). I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- Codice EER (CER)
- Peso
- Data e numero di formulario di identificazione rifiuto
- Trasportatore e smaltitore

L'Appaltatore si impegna a supportare l'ENAS in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati.

Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei Registri di Carico e Scarico Rifiuti sono di competenza dell'ENAS. L'Appaltatore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema vigente di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite dall'ENAS.

Per quanto attiene tutti i Sistemi compreso il Sistema 7 la ditta appaltatrice è comunque obbligata, su richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, ad effettuare le operazioni di cernita raccolta e conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti individuati e segnalati in qualsiasi sito ubicato nelle opere appartenenti al sistema multisettoriale di competenza del Servizio Gestione Sud e del Servizio Gestione Nord;



Le opere e i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in località diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo.

L’Accordo Quadro è stipulato interamente a “misura, per cui i Prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e l’Elenco prezzi allegato al DUVRI costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il servizio si svolgerà nell'intero territorio regionale, come articolato **nei seguenti Sistemi del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale:**

- Sistema 1 – Sulcis
- Sistema 2 – Tirso
- Sistema 3 – Nord - Occidentale
- Sistema 4 – Liscia
- Sistema 5 – Cedrino
- Sistema 6 – Centro Orientale
- Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri

La dislocazione delle aree oggetto del servizio è riportata negli elaborati E – *Corografia delle opere SIMR*, F – *Elenco delle opere SIMR* e G - *Planimetria generale: impianti di sgrigliatura*, allegati al contratto.

4. REQUISITI ED OBBLIGHI DELLA DITTA

Il servizio in oggetto dovrà essere espletato in accordo alla normativa attualmente vigente in materia di rifiuti, alle disposizioni provinciali, ai regolamenti e alle circolari degli organi territorialmente competenti e, in particolare, in osservanza del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii, nonché di quanto a tutt’oggi non abrogato dalle normative e disposizioni precedenti e nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti.

I rifiuti da smaltire sono codificati sulla base dell’Elenco Europeo dei Rifiuti come segue:

Rifiuto prodotto negli impianti	Codifica
Alghe, frasche, materiali vegetali e legnosi in genere, compresa eventuale presenza di rifiuti urbani o assimilabili	Cod. EER 190901: rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari non pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE.



Carcasse animali	Disciplinato da Regolamento CE/1774/2002 Cod. EER 18.02.02*
Residui provenienti da veicoli o apparecchiature elettriche e elettroniche	Cod. EER 16.01.03: pneumatici fuori uso
	Cod. EER 16.02.14: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
	Cod. EER 16.02.16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 16.02.15
Rifiuti di provenienza diversa	Cod. EER 17.04.05: metalli ferrosi
	Cod. EER 17.04.07: metalli misti non ferrosi
	Cod. EER 17.02.03: plastica e gomma
	Cod. EER 17.02.02: vetro
	Cod. EER 17.02.01: legno
	Cod. EER 19.12.07: legno diverso da quello di cui alla voce 17.02.01
Rifiuti misti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione	Cod. EER 17.09.04
Rifiuti solidi urbani indifferenziati	Cod. EER 20.03.01
Rifiuti ingombranti	Cod. EER 20.03.07

Si precisa che potrà essere compreso nel servizio anche il trattamento di altre tipologie di rifiuti, al momento non specificate, che sarà regolato secondo modalità e costi da concordare a fronte della specifica esigenza

La ditta appaltatrice e l’eventuale sub-appaltatore, dovranno essere in possesso dell’iscrizione alla cat. 4/F dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e i mezzi utilizzati da ciascun soggetto (appaltatore e sub-appaltatore) dovranno essere autorizzati al trasporto dei rifiuti elencati e codificati nella tabella precedente. Nel caso di sub-appalto l’autorizzazione sarà riferita alla tipologia dei rifiuti rimasta di competenza di ciascuno dei due soggetti che dovrà essere specificata obbligatoriamente nel relativo contratto depositato all’Enas.



La ditta appaltatrice e l'eventuale sub-appaltatore, dovranno essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, in categoria 1, 4 e 5 per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, , con iscrizione in corso di validità.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse degli animali i mezzi dell'appaltatore o del sub-appaltatore dovranno essere autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1774/2002.

È a carico della Ditta Aggiudicataria, compreso nel costo dello smaltimento, ogni eventuale caratterizzazione del rifiuto di tipo merceologico, chimico, fisico e biologico ai fini della attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP del rifiuto e della caratterizzazione di base in funzione della verifica di idoneità per il recupero o lo smaltimento

5. CONTABILIZZAZIONE INTERVENTI

La ditta appaltatrice dovrà consegnare all'Enas la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti, diversamente non sarà possibile procedere alla contabilizzazione di alcuna prestazione.

La contabilizzazione degli interventi avverrà in via generale secondo le modalità previste nel D. Lgs 36/2023 e in particolare relativamente al:

- 1) posizionamento dei cassoni nei diversi siti: verrà valutata a corpo secondo quanto previsto nell'elenco prezzi;
- 2) nolo giornaliero cassoni: verrà contabilizzato il numero dei giorni effettivi di presenza dei cassoni nei diversi siti; nel periodo di validità del contratto, qualora si rendesse necessario, potrà essere richiesto, in qualsiasi numero, lo spostamento e/o l'allontanamento temporaneo del cassone e il suo successivo riposizionamento nel sito senza che l'impresa abbia nulla a pretendere.

L'Enas non sarà responsabile dei danni causati al cassone in conseguenza dello svolgimento delle proprie attività, del malfunzionamento degli impianti, di incendi di diversa causa e di altri eventi naturali nonché degli atti vandalici.

- 3) operazioni di cernita: la cernita dei materiali verrà valutata sulla base dei pesi dei materiali conferiti negli specifici impianti di smaltimento quali risultano dalla documentazione rilasciata dall'impianto di smaltimento per ciascun conferimento (comprese le carcasse animali).

Nel prezzo sono compresi gli oneri per il sollevamento e il trasferimento del cassone in apposita zona di cernita dello stesso e il riposizionamento nell'area di raccolta, ciò con particolare riferimento ai siti ove è presente un cassone di proprietà dell'Enas;

- 4) pulizia e lavaggio delle aree di pertinenza dei siti di raccolta rifiuti: verrà contabilizzata a corpo per una superficie complessiva di 100 mq e per il numero di interventi effettivamente eseguiti in ciascuna sito;
- 5) carico, trasporto, scarico e conferimento all'impianto di smaltimento dei rifiuti: la prestazione verrà valutata sulla base dei pesi dei materiali conferiti negli specifici impianti di smaltimento quali risultano dalla documentazione di ingresso in impianto e della distanza in chilometri dei diversi siti dall'impianto di smaltimento valutata secondo il percorso più breve (indicati nella Tabella 1) che preveda l'utilizzo prevalente di strade provinciali e statali. Il peso delle carcasse animali trasportate verrà valutato secondo quanto indicato precedentemente per le operazioni di cernita; nel prezzo è compreso l'onere per l'inoperatività del mezzo e del personale di supporto presso l'impianto in attesa del completamento delle operazioni di conferimento.

Si evidenzia che relativamente allo smaltimento delle carcasse animali, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, la ditta ha l'onere della tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, cat. 1-2-3.



Tabella 1 (IMPIANTI DI SGRIGLIATURA AUTOMATICA SISTEMA 7)

Denominazione del sito	Distanza in chilometri del sito dall’impianto di smaltimento valutata secondo il percorso più breve
Sestu 1	25
Sestu 2	25
Traversa Monastir	31
Sifone Samassi	54
Sifone Segariu	62
Acquedotto Mulargia-Cagliari	53
Sifone Villasor	35
Sifone Decimoputzu	23
Sifone Diga Cixerri	22

Nel caso in cui per problematiche tecniche non sia possibile conferire presso l’ impianto del TECNOCASIC ma si renda necessario il conferimento e smaltimento presso l’impianto del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA allora le distanze da considerare saranno le seguenti:

Denominazione del sito	Distanza in chilometri del sito dall’impianto di smaltimento valutata secondo il percorso più breve
Sestu 1	255
Sestu 2	255
Traversa Monastir	245
Sifone Samassi	229
Sifone Segariu	233
Acquedotto Mulargia-Cagliari	253
Sifone Villasor	252
Sifone Decimoputzu	254
Sifone Diga Cixerri	264

In alternativa vista la notevole distanza esistente con il CIPNES e per ridurre la tempistica di smaltimento complessiva si potrà procedere raccogliendo i rifiuti da tutti i siti di produzione concentrandoli in massimo due viaggi di conferimento per i quali verrà considerata ai fini della contabilità una distanza media forfettaria pari a 200 km.

Relativamente a qualunque altro sito ubicato nei vari Sistemi idrici dovrà essere individuata la posizione di rinvenimento dei rifiuti tramite smartphone e da tale posizione verrà calcolata la distanza al più vicino impianto di smaltimento da utilizzare per la contabilizzazione degli interventi.



6. ANTICIPAZIONE ONERI SMALTIMENTO

Gli oneri dovuti agli impianti di smaltimento per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto dovranno essere anticipati dalla ditta appaltatrice per conto dell'Enas.

Gli oneri anticipati verranno rimborsati alla ditta appaltatrice sulla base degli importi riportati nella fattura quietanzata rilasciata dagli impianti smaltimento che dovrà essere consegnata al Direttore per l'esecuzione del contratto.

Le fatture degli oneri anticipati dalla ditta appaltatrice emesse dagli impianti di smaltimento verranno riportate in apposito registro di contabilità distinto da quello relativo alla contabilizzazione delle prestazioni previste nell'appalto e il relativo importo verrà riportato direttamente nel certificato di pagamento con la dicitura "Anticipazioni fatte dall'appaltatore per oneri di conferimento in discarica"

La ditta appaltatrice dovrà emettere una fattura relativa al rimborso degli oneri di smaltimento distinta da quella relativa alle prestazioni eseguite nell'ambito del contratto di appalto. L'intestazione e i dati da riportare nella fattura verranno comunicati all'atto dell'avvio del contratto.

7. NUOVI PREZZI

Nell'eventualità sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto, il nuovo prezzo verrà valutato ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel contratto e quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi dovranno essere effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mercato della mano d'opera, materiali, noli e trasporti correnti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore per l'esecuzione del contratto e la ditta appaltatrice, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, essi sono approvati dall'Enas su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità delle prestazioni.

L'Enas ingiungerà alla ditta appaltatrice l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi nell'eventualità che non vengano accettati i nuovi prezzi così determinati e approvati; ove la ditta appaltatrice non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

8. DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il termine di durata complessiva dell'accordo quadro è di quattro anni (1460 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

L'attivazione del servizio avviene dopo la firma del contratto quando è redatto e consegnato all'appaltatore il verbale generale di attivazione del servizio, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e co. 9 del D.lgs. n. 36/2023, di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del



primo Ordine di Lavoro. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica, (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione potrà, altresì, esaurire l'importo dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente schema di contratto; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 29 e ss. del presente schema di contratto.

L'appaltatore prende atto che la durata dell'appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadrà automaticamente e cesserà comunque di produrre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l'Ente dovesse cessare l'esercizio delle opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente l'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell'Accordo Quadro per il periodo massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta della S.A.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

9. IMPORTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, è pari presuntivamente ad € 600.000,00 + IVA.

Ai soli fini della qualificazione Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, calcolata al lordo di tutte le opzioni di rinnovo ed estensione, è pari presuntivamente ad € 600.000,00 + IVA di cui € 332.700,00 + IVA per le prestazioni ed € 267.300,00 + IVA per mano d'opera, soggetti a ribasso ed € 6.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore del presente Accordo è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa).

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo del servizio oggetto dell'appalto e dell'esperimento della relativa gara.

L'incidenza quantitativa delle tipologie di attività previsti dall'Accordo Quadro è riportata nel prospetto riepilogativo che segue. I dati rappresentati all'interno di tale prospetto forniscono un parametro di riferimento utile per la



formulazione dell’offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica degli interventi affidati negli anni precedenti.

10. ELENCO PRESTAZIONI PRINCIPALI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMPORTO PRE- SUNTO SERVIZIO	INCIDENZA % SERVIZIO	COSTO
			PRESUNTO della manodopera
POSIZIONAMENTO CASSONI SCARRABILI	€ 1.200,00	0,20 %	€ 120,00
NOLO CASSONE SCARRELLABILE	€ 87.600,00	14,75 %	€ 180,00
OPERAZIONI DI CERNITA E SUDDIVISIONE MATERIALE	€ 35.640,00	6,00 %	€ 19.000,00
INTERVENTO DI PULIZIA E LAVAGGIO CON IDROPULITRICE	€ 46.998,00	7,91 %	€ 28.000,00
CARICO TRASPORTO SCARICO E CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 422.562,00	71,14 %	€ 220.000,00

In relazione alla particolare natura del servizio da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (O.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail ai recapiti indicati dall’Appaltatore.

L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potrà subire delle variazioni (in diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e alle quantità delle prestazioni effettivamente regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 9 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto riepilogativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’IVA di legge.

Nel partecipare alla gara il concorrente accetta che i prezzi d’elenco sono remunerativi per qualsiasi quantità venga ordinata dal Direttore per l'esecuzione del contratto e non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilità.



L'Accordo Quadro è stipulato interamente a "misura", per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e l'elenco prezzi allegato al DUVRI costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

La migliore offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

Il ribasso d'asta sarà applicato alle prestazioni a misura, ai noli ed al compenso per la manodopera; esso non sarà applicato al compenso a corpo per gli oneri di sicurezza.

Le prestazioni/contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario che diverrà pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull'appalto.

I prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di progetto sono estrapolati dal vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/03/2018, che si ritiene applicabile per eventuali "nuovi prezzi" che si rendessero necessari, ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di prezzo similari si applica quella espressamente contenuta nell'Elenco prezzi unitari allegato.

I prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all'attività svolta da ciascuna impresa cioè DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

L'ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per l'esecuzione del servizio riguardante nuove condotte od altre attività.

11. CONDIZIONI PARTICOLARI

Con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Capitolato l'Appaltatore dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione delle prestazioni in dipendenza delle condizioni precedentemente esposte.

La partecipazione all'appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d'arte delle relative attività.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli elaborati di progetto approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del c.c.



L'ENAS si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa ovvero eseguendoli in proprio senza che l'Impresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. È inteso che per le opere eseguite in forza di tale facoltà l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità relativa. La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata dall'ENAS anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso l'ENAS non riconoscerà alcun compenso, ma avrà la facoltà di rivalersi sull'Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per prestazioni eseguite e dalla cauzione.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in costruzione, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall'Appaltatore nell'ambito del cantiere. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore per l'esecuzione del contratto.

La mancata o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere in qualsiasi fase della procedura l'Accordo Quadro per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo l'Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

Per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le direttive dell'ENAS ed agli ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.

Le prestazioni richieste dall'Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata dei mezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti mezzi e attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

12. MEZZI E ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del servizio.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.



La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti.

La disponibilità dei mezzi e delle attrezzature, richiesti per lo svolgimento dell'appalto, dovrà essere tempestivamente comprovata, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sarà richiesta, quale ad esempio:

- documenti di proprietà, locazione finanziaria o di noleggio;
- copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di regolare manutenzione del mezzo e/o dell'attrezzatura;
- copia del documento di circolazione;
- attestati di qualifica e idoneità del personale preposto all'uso.

L'ENAS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno i mezzi e le attrezzature proposti.

L'Appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant'altro necessario; l'organizzazione degli automezzi e delle attrezzature è a completo carico dell'Appaltatore.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funzionamento. Qualora qualsiasi automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte dell'ENAS, questo dovrà essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

13. RECAPITI E REPERIBILITÀ

È fatto esplicito obbligo all'Appaltatore di comunicare i seguenti recapiti:

- a) numero di telefonia fissa;
- b) numero di telefonia fissa adibito a ricevere fax in automatico;
- e) numero di telefonia mobile del Direttore Tecnico di Cantiere;
- d) un indirizzo di posta elettronica alternativa alla PEC dell'impresa per la ricezione degli OdL e comunicazioni da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto.

Non è ammesso l'uso della segreteria telefonica. La mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza, comporterà l'immediata applicazione della penalità prevista dal presente Capitolato per il mancato intervento.

Eventuali variazioni dei superiori recapiti, nel corso di validità dell'accordo quadro, dovranno essere, tempestivamente comunicati, per iscritto, alla Stazione Appaltante ed avranno efficacia trascorsi giorni 7 (sette) dalla data di consegna della comunicazione Stazione Appaltante medesima.



Ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 36/2023, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibile l'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente". In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione. I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

Detti prezzi, inoltre, si intendono sempre comprensivi, senza eccezione alcuna, di ogni onere tecnico, sopralluoghi preparatori, valutazioni, stesura piani di sicurezza, report, ecc. necessari per l'esecuzione degli interventi e di tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed al contratto, quelli indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisi sopraggiunti in corso d'opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'Elenco Prezzi Unitari.

L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del servizio.

Dovendosi eseguire attività non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Sardegna, vigenti alla data dell'appalto, con applicazione del ribasso offerto per l'appalto, e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, in caso d'impossibilità, ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari vigenti alla data di formulazione dell'offerta, dedotti del ribasso d'asta offerto.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo prestazioni eccedenti quelle indicate di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, l'ENAS ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto. In ossequio al disposto di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 si applica la revisione dei prezzi, nei modi e nei termini di cui all'articolo 60 citato.



L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire a proprio onere e cura tutto quanto indicato nell'art. 14 del capitolato Prestazionale.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo, dai citati articoli del Capitolato Prestazionale e dalle disposizioni contrattuali si è tenuto conto nell'Elenco Prezzi unitari, perciò l'Appaltatore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

14. SICUREZZA SUL LAVORO

I lavori oggetto del presente contratto dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sin d'ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresì la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008;
- il proprio piano operativo di sicurezza quadro (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 81/2008. Detto POS quadro, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e dovrà essere integrato con riferimento alle attività inerenti ogni contratto applicativo.

Il POS quadro verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto.



I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Progetto, sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- Direttore per l'esecuzione del contratto: è un tecnico nominato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione del servizio, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della conclusione dei contratti applicativi, nel caso in cui si non siano previste più imprese ma solo interferenze Enas/appaltatore (progetto accompagnato da DUVRI):

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) allegato al contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, prima della stipula del contratto applicativo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sarà contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d'asta.



L'Appaltatore prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Direttore per l'esecuzione del contratto copia conforme del Libro Unico del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge n. 133/2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

15. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo del servizio, per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore che non conduca le prestazioni personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona delle attività, su motivata comunicazione del direttore per l'esecuzione del contratto all'Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza del servizio appaltato, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla attivazione del servizio l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore per l'esecuzione del contratto potrà inviare le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore per l'esecuzione del contratto o dal Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.



16. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Direttore dell'esecuzione del contratto è preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

I controlli e le disposizioni del DL non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza contrattuale all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti.

All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DEC ogni evento che possa compromettere la buona riuscita del servizio, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che è comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DEC. E' fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo.

La DD.LL. ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, esso dovrà rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

È salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.



Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

17. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione del servizio. In particolare, il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'attivazione del servizio quanto previsto dall'art. 87 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima dell'attivazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima dell'attivazione del servizio, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione del servizio, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.



18. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEL SERVIZIO

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dell'esecuzione del contratto all'attivazione del servizio stesso.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione dei lavori. Nello specifico, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale specializzato di provata esperienza e dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere, che sia in grado di far sempre fronte, per professionalità e competenze specifiche, alle diverse categorie di lavoro. In ciascun cantiere dovranno essere presenti tutte le figure contemplate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le modalità prescritte nelle procedure complementari e di dettaglio contenute nel Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dell'esecuzione del contratto prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utilizzate in aggiunta o in sostituzione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi degli art. 17, 26 e 29 del D.lgs. 81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle attestazioni di partecipazione ai corsi specifici, a seconda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera tale da non lasciare scoperte figure, per ogni squadra operativa, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, di manovratori di macchine operative, di predisposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, ecc.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'organizzazione del personale è a completo carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore s'impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che venissero eventualmente emanate durante l'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.

Ferme restando le responsabilità in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal POS o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dal DEC.

Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla DEC per l'inizio e fine lavori quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti coinvolti nell'intervento. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza del DEC stesso o di personale ENAS ovvero di altra impresa.



Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

19. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 119. Si richiamano inoltre il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima, nonché il DL 77/2021, come convertito dalla L. 29.07.2021 n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 *Modifiche alla disciplina del subappalto*.

Risulta in particolare:

- la cessione del contratto è nulla;
- è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- la responsabilità in solido dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate.

I subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 11, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di contratto.

A tal fine, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:



- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve, comunque, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.



20. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che deve essere costituita e depositata prima della stipulazione del contratto.

Si applicano tutte le previsioni e le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 con gli specifici richiami all'art. 106 del medesimo D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva verrà svincolata e restituita all'appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'Art. 117 co. 12 del Codice.

La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

Il Committente potrà disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall'Appaltatore senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della normativa vigente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.



La garanzia dovrà inoltre prevedere la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 79 e dell'Art. 98 del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

L'importo della garanzia è ridotto secondo i criteri fissati dall'Art.106 del Codice.

L'eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualità conformi alle norme europee non può comunque determinare l'azzeramento della garanzia stessa.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia della garanzia.

Lo svincolo della cauzione definitiva è automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Polizza per danni da esecuzione e responsabilità civile contro terzi.

In conformità al comma 10 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare la seguente polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, ed assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, secondo le seguenti prescrizioni:

- per copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004 per un massimale pari all'importo del contratto (e quindi pari ad € 600.000,00), per € 200.000,00 per le opere preesistenti e per € 200.000,00 per demolizioni e sgomberi;



- per assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio (nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione B allegato al DM 123/2004 con un massimale minimo di € 500.000,00 (diconsi Euro 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00in dipendenza delle particolari specificità del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori rischi).

Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale, le garanzie assicurative sono prestate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

La copertura assicurativa decorre dalla data di attivazione del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia delle garanzie.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

L'Appaltatore dovrà trasmettere le suddette polizze all'ENAS almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio. La copertura decorre dalla data di attivazione del servizio, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui approvati ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nelle more, al D.M. n. 193 del 16.09.2022;
- essere prestate, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

21. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Si richiama l'art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione del contratto all'attivazione del servizio dopo la stipula del contratto.



L'attivazione del servizio avverrà entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di attivazione del servizio, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il "Programma di esecuzione dei lavori" previsto dall'art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'ENAS potrà eventualmente procedere all'attivazione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge n. 120/2020, con la contestuale sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordinativo di lavoro.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di attivazione è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura delle prestazioni, sarà altresì facoltà dell'ENAS disporre la consegna parziale di cui all'art. 5 comma 9 D.M. 07.03.2018 n. 49, anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all'atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto.

22. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

1) - NORME GENERALI

Si richiamano gli artt. 13 – 14 – 15 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»"

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono compensati a misura.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del ribasso sui prezzi unitari offerto, che si intende accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte, in quanto esso comprende e compensa:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;



d) per il servizio: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo -; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Essendo il servizio appaltato a misura, le prestazioni svolte verranno contabilizzate in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, applicando i prezzi contrattuali alle quantità rilevate e misurate in cantiere.

Si richiamano gli artt. 180÷195 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'ENAS per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto.

Dette prestazioni verranno ordinate di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e verranno registrate come previsto dall'art. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione del servizio incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo, saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a piè d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

23. ACCETTAZIONE, QUALITÀ DEI MATERIALI E DELL'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE OPERE DEL SIMR GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE SUD E DAL SERVIZIO GESTIONE NORD



nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati.

24. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3*
- *art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138;



Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n° 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto

sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma,

Data:..... Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;



- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta una delle seguenti scelte:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;
- l'applicazione di una penale nella misura del 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione accertata.

25. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono compensati con il prezzo offerto in sede di gara. In particolare, sono ricompresi:

1. le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
2. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
3. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
4. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
5. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
6. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
7. le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
8. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema di Contratto;



9. le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
10. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per l'apertura di passi carrabili provvisori, per l'apertura di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché le indennità per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprietà private e per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
11. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;
12. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo art. 110, comma 4, del Codice D.lgs. n.36/2023, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
13. gli oneri generali e particolari previsti di seguito riportati:
 - le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in contraddittorio;
 - trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento delle attività. Segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;
 - la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
 - relativamente alle attività, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisori in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
 - l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;



- tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Appaltatore, anche senza specifiche disposizioni del DEC, adottare a sua cura e spese tutte le precauzioni che l'arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose. Pertanto, l'Appaltatore dovrà far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. In ogni caso egli sarà il solo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere già eseguite o in via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'art. 36 del presente Schema di Contratto;
- tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'Impresa sarà unica responsabile sia penalmente che civilmente;
- la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi; le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione. Tali spese, se inerenti a strutture della S.A., saranno addebitate all'Appaltatore e dedotte dall'ammontare dei vari Stati di Avanzamento;
- la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari; le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni, da effettuare tramite pompe o altri mezzi;
- provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;
- provvedere alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Qualora il servizio non venisse eseguito totalmente dall'Impresa, ma con squadre operative dell'ENAS o di altra Impresa da esso indicata, la responsabilità della segnaletica rimane a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisoriale;
- l'esecuzione di tutte le attività di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preven-



tivamente concordate con il direttore dell'esecuzione del contratto e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

- consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008;
- nei limiti di cui all'art. 115 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le spese per l'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si tratti di ulteriori prove ed analisi disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS;
- effettuare il montaggio e lo smontaggio dei cantieri, la pulizia e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta al Direttore dell'esecuzione del contratto copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;
- la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
- la composizione in bozza del libretto delle misure e delle liste in economia secondo il proprio programma di contabilità e le indicazioni della D.L. prima della prevista emissione degli SAL. Le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;
- in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dell'esecuzione del contratto assu-



ma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

26. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, sono previste le seguenti penali pecuniarie:

1) Ritardo dell'inizio delle prestazioni programmate:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'inizio di ogni singolo lavoro come da Ordinativo di Lavoro (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

2) Ritardo dell'inizio delle prestazioni urgenti e/o in reperibilità:

€ 100,00 (euro cento) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo nell'inizio di ogni singolo lavoro urgente e/o in pronto intervento a partire dal tempo massimo previsto dal presente Capitolato e comunque fino ad un massimo di tre ore dalla chiamata (per ogni ora/frazione di ora e per ogni evento riscontrato). Oltre le tre ore di ritardo si ricade nella fattispecie di "Mancata reperibilità".

3) Ritardo nell'ultimazione delle prestazioni:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori così come stabilito nel singolo ordinativo lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

4) Mancata presenza incaricato dell'appaltatore:

€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell'incaricato/referente dell'appaltatore presso la zona di intervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

5) Mancata reperibilità:

da € 500,00 (euro cinquecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) per la mancata reperibilità con conseguente mancato o ritardato inizio dei lavori urgenti, dopo le due ore dalla chiamata, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato). Si somma alla penale per "Ritardo dell'inizio dei lavori in reperibilità".

6) Inadempienza nella composizione della squadra:

da € 100,00 (euro cento) ad € 300,00 (euro trecento) per l'inosservanza della composizione della squadra di lavoro rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10.3 del presente Capitolato, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

7) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:

da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per l'inosservanza della dotazione di mezzi, segnaletica, forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di cui all'art. 6 del presente Capitolato, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto (per ogni evento riscontrato).

**8) Rifiuto dell'esecuzione lavori:**

da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell'esecuzione di lavori, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto (per ogni evento riscontrato).

9) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o ritardato (oltre le sei ore) o errato intervento per la messa in sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) a seguito di richiesta della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

10) Inosservanza delle misure e procedure di sicurezza:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il mancato utilizzo e/o l'irregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica e/o il mancato rigoroso, completo e regolare espletamento della procedura, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

11) Mancato o ritardato approvvigionamento materiali:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) nel caso di utilizzo della procedura di cui al precedente art. 12, proporzionatamente alla gravità dell'inadempimento, da valutarsi da parte dell'ENAS, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

12) Errata esecuzione o esecuzione non a regola d'arte del servizio:

da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all'integrale rifacimento del lavoro, nel caso di utilizzo di materiali (per qualità e quantità) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o tracciati e quant'altro anche solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini impartiti e/o in generale non eseguiti a perfetta regola d'arte, da valutarsi da parte dell'ENAS, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

13) Ritardata trasmissione IV copia FIR:

€ 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna della IV copia del Formulario di Identificazione Rifiuti attestante l'avvenuto smaltimento rispetto ai tempi previsti dalla normativa vigente e contenente le informazioni dovute riportanti l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento.

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, il servizio ordinato dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di provvedere per proprio conto all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore il costo delle attività, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti per cento) per spese generali.

Le penalità, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore. Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al



massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, (vedi art. 126, comma 1, D.lgs. n. 36/2023), pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

Il direttore dell'esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento del servizio rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto, una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto e l'organo di collaudo ove costituito.

27. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

In ossequio al disposto di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 si applica la revisione dei prezzi, nei modi e nei termini di cui all'articolo 60 citato.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all'art. 8 c. 5, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del procedimento. I nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d'asta praticato in sede di offerta. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.



L'ENAS si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di servizio pertinenti con quelli del Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

La conclusione complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro, fatta salva la possibilità dell'aumento del "quinto d'obbligo" e/o della "prorogatio temporanea".

Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto di accordo quadro rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto aggiuntivo.

28. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'anticipazione sul valore di ciascun contratto applicativo, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso del contratto saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, relativi all'insieme dei diversi Ordinativi di Lavoro di ogni singolo Contratto Applicativo, accertati ed ammessi in contabilità, raggiungerà l'importo minimo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata, salvo l'obbligo del pagamento di qualsiasi somma alla scadenza di 3 mesi dal precedente pagamento, e comunque dedotti:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;
- la trattenuta di un importo percentuale sull'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le seguenti modalità:

- In quote proporzionali all'importo delle prestazioni via via contabilizzate.
- Negli stati di avanzamento sono riportati, per le prestazioni a misura, le quantità che risulteranno effettivamente e regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d'asta e di ogni ritenuta patuita e vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento gli interventi non ancora ultimati, salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio del direttore dell'esecuzione del contratto e non conformi al contratto.



- In esito alla redazione dello stato di avanzamento la stazione appaltante procede ad emettere specifico certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.
- Per la speciale natura del presente appalto (servizio con andamento continuativo e intermittente nel tempo) non è previsto alcun premio di accelerazione e per l’anticipazione si applica l’art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 con la prescrizione che l’anticipazione, se richiesta, verrà calcolata e rilasciata sull’importo dei singoli ordini che costituiscono i “contratti applicativi” dell’Accordo Quadro.

Dopo l'ultimazione del servizio sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sarà effettuato mediante l’accredito presso _____ sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate come riportato nel discendente Contratto applicativo e dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio _____ (come riportato nel discendente contratto applicativo)
- CIG _____ (CIG derivato riportato nel discendente contratto applicativo)
- CUP _____
- Oggetto: **ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE OPERE DEL SIMR GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE SUD E DAL SERVIZIO GESTIONE NORD. C.A. N. _____;**
- RUP: _____
- numero di repertorio _____ e data del contratto _____
- centro di costo: _____

Il pagamento è comunque subordinato all’accertamento a cura dell’ENAS della regolarità contributiva, mediante l’acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare le attività, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o



compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

29. ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dell'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sulle prestazioni eseguite.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di attività di piccola entità, accertate da parte del direttore dell'esecuzione del contratto come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto compila il conto finale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, quale risulta da apposito certificato del direttore dell'esecuzione del contratto e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento, accompagnandolo con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

Ai sensi del disposto dell'art. 50 c. 7 del D Lgs 36/2023 e smi, per i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del D Lgs 36/2023 e smi, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni appaltate.

Trascorso tale termine l'appaltatore avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell'esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco Prezzi Unitari. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attività oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale collaudo dell'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto; nel caso di opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del servizio.



Il contenuto, le modalità e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione al particolare tipo di attività, lavoro e opera oggetto del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna definitiva da parte dell'ENAS.

30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 122, 123 del D.lgs. n. 36/2023.

31. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

32. CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l'articolo 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al *"Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate"*, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 43/7 del 29.10.2021, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023/2025 dell'ENAS, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 26 gennaio 2023.

34. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e dall'Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto la lettera _____. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.



35. INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Mameli n.88, email: protocollogenerale@enas.sardegna.it, pec: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it, tel: 070.60211, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella sezione _____ (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt.22 e ss. L.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.



Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGPD.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato in _____

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

36. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

37. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'esecuzione dei lavori/servizi oggetto di affidamento, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, avverrà a seguito di specifici Contratti applicativi.

Il Contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- a. l'oggetto e la tipologia degli interventi da eseguire;



- b. il periodo di vigenza del contratto stesso;
- c. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e/o delle forniture in opera;
- d. l'importo presunto delle prestazioni affidate con indicazione dei relativi oneri di sicurezza;

Ogni specifico Contratto Applicativo potrà prevedere l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di appositi Ordinativi di Lavoro (OdL), non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle necessità di manutenzione dalla Stazione Appaltante che saranno trasmessi di volta in volta all'Appaltatore tramite e-mail o PEC. Essi hanno la valenza di contratti attuativi ai sensi di legge e sono vincolanti per l'Appaltatore all'atto della loro emissione.

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) relativi al Contratto applicativo dovranno contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- a. la localizzazione esatta dell'intervento
- b. il cronoprogramma, nei casi di maggiore complessità;
- c. i termini di inizio e ultimazione del servizio;
- d. le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI eventualmente integrato al caso specifico e/o POS integrato al caso specifico);
- e. le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dal DEC, secondo la propria organizzazione ma nel rispetto del termine previsto per l'ultimazione delle prestazioni.

I lavori, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto contenuti nell'Ordinativo di Lavoro dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.

Sia l'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico di Cantiere devono ottemperare esclusivamente alle direttive del Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione e del Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi assistenti di cantiere. L'esecuzione di prestazioni disposti da qualunque altro soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione o dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi assistenti di cantiere, non sarà riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente le attività per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Direttore dell'esecuzione del contratto; in tema di sospensione delle attività si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.



Il Direttore dell'esecuzione del contratto impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante detti Ordinativi di Lavoro, ciascuno dei quali indicherà in dettaglio, come meglio di seguito specificato, l'intervento da eseguire.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà indicare negli ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e della tempistica presunta per la realizzazione degli interventi ordinati.

Le attività possono prevedere l'accesso degli addetti dell'Impresa in locali sospetti di inquinamento e/o confinati, con frequenza variabile. Per tale motivo le attività ricadono nell'ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011, quindi la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto di tutti i requisiti della norma citata, in particolare nella dotazione di DPI, nella formazione del personale, nella destinazione di operatori alle attività, nella definizione e nell'applicazione di procedure di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni previste nell'Ordinativo di Lavoro.

38. TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL'ORDINATIVO DI LAVORO

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) di ogni Contratto applicativo verranno emessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto ogni qualvolta la stessa lo riterrà necessario, potendosi verificare anche la possibilità che tra un OdL e il successivo intervenga un periodo di inattività, senza che per questo l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Viceversa, potranno essere richiesti più interventi che prevedono attività lavorative in cantieri anche tra loro distanti e i cui tempi di esecuzione potranno anche coincidere.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere ad organizzare squadre e mezzi d'opera per soddisfare le richieste del Committente nel rispetto dei tempi comminati; in difetto, saranno applicate le penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato. Ciascun OdL sarà relativo all'esecuzione di un singolo intervento.

In ciascun Ordinativo di Lavoro, conseguente al Contratto applicativo, saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione del servizio.

Le attività oggetto dell'Ordinativo di Lavoro (OdL), devono essere ultimate entro i termini che verranno nello stesso OdL riportati. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d'urgenza, questi dovranno essere avviati ed eseguiti immediatamente dopo la richiesta di ENAS.

A tal fine l'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la documentazione tecnica che il DEC ritiene necessaria per esplicitare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verrà conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all'effettivo rilascio.

Rimangono però compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell'iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall'Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).



L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione di ENAS, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell'appalto, integro, nuovo e ultimato a perfetta regola d'arte.

Il servizio relativo ad ogni singolo intervento (programmato o d'urgenza) si intenderà ultimato dopo la realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della stazione appaltante in casi del tutto residuali.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato delle prestazioni eseguite di ciascun contratto applicativo.

È esplicito patto contrattuale che tutte le prestazioni oggetto del presente appalto debbano essere eseguite con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di produttività e numero tali da assicurare l'esecuzione a perfetta regola d'arte, ed entro i tempi stabiliti, del servizio oggetto di affidamento.

Nell'Ordinativo di Lavoro, se necessario, potrà essere richiesto anche l'aggiornamento dei documenti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavori e la gestione delle interferenze in cantiere, aggiornamento propedeutico all'effettivo avvio delle lavorazioni in cantiere.

Nei prezzi contrattuali si intendono comprese le eventuali lavorazioni a mano per quelle categorie di lavoro la cui entità o qualità non consenta l'uso di macchine.

Le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione di ciascun intervento (tipologia, forma, dimensioni, ecc.), oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi, saranno definite dal Direttore dell'esecuzione del contratto nell'Ordinativo di Lavoro, riservandosi l'Amministrazione di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie ed opportune, a suo insindacabile giudizio, anche nel corso dei lavori stessi.

Per tutta la durata del servizio, dall'emissione dell'OdL e fino alla conclusione dell'intervento in esso indicato, l'Appaltatore dovrà approntare tutti i mezzi e porre in atto le cautele necessarie per mantenere in sicurezza il cantiere e preservare la pubblica incolumità e il regolare flusso del traffico veicolare, restando egli responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, persone o cose.

39. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'attivazione del servizio si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto e deve risultare da verbale di attivazione redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di attivazione contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione delle prestazioni;



- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi le attività è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle prestazioni.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dell'esecuzione del contratto revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di attivazione è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di attivazione è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'esecuzione del contratto fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ENAS avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore.

40. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI – ORDINATIVO DI LAVORO (ODL)

L'affidamento delle specifiche attività richieste all'Appaltatore in ciascun Contratto applicativo (rientranti nelle tipologie descritte nell'Art. 2 del presente Capitolato) avverrà, di volta in volta, attraverso l'emissione di singoli Ordinatori di Lavoro, nei quali saranno stabiliti l'esatto oggetto dell'Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per l'ultimazione delle attività in esso previste. Detti Ordinatori sono integrazioni del Verbale di Attivazione del Servizio di cui al precedente Art. 34.

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di un pubblico servizio, per cui l'Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal Committente e riportati in ogni Ordine di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni situazione di pericolo e/o l'interruzione del servizio.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad indicare al Committente il nominativo dell'effettivo esecutore dell'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

L'Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all'esecuzione dell'intervento assegnato con la presenza di più Imprese esecutrici, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Committente fornendo adeguata motivazione nelle modalità indicate da quest'ultimo. È facoltà del Committente rifiutare la richiesta dell'Appaltatore ed in questo caso l'intervento dovrà comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell'Appaltatore l'attività potrà iniziare solo a seguito della comunicazione e esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.



Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento è prevista la possibilità di presenza contemporanea di più imprese nei casi di Ordinativi di Lavoro che comportino la rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell'Appaltatore di cui sopra viene accolta d'ufficio, fatta salva la necessità di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il quale dovrà preventivamente valutare la necessità di contestualizzare il Piano di Sicurezza alle specifiche esigenze del caso.

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato sarà considerato una grave inadempienza e causerà l'applicazione di provvedimenti e penalità nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell'Art. 19 del presente Capitolato.

In caso di prestazioni di somma urgenza, l'intervento dovrà essere garantito nei tempi e nei modi indicati e la comunicazione all'Appaltatore potrà anche essere anticipata verbalmente (telefono, sms, messaggio Whatsapp o altro sistema informale) con l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere immediatamente, nei termini e con le modalità stabilite nel presente Capitolato, in qualsiasi momento ed in qualsiasi località, alla messa in sicurezza dei luoghi, alla collocazione dei richiesti segnali e alla esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario dal Committente.

La priorità dell'intervento è stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente le attività per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Direttore dell'esecuzione del contratto; in tema di sospensione delle attività si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

41. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO APPLICATIVO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 nonché dell'art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49.

In ossequio al disposto di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 si applica la revisione dei prezzi, nei modi e nei termini di cui all'articolo 60 citato.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco prezzi unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all'art. 8 c. 5, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del procedimento.

I nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d'asta praticato in sede di offerta.

Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.



Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto applicativo rientri nel limite di un quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

42. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

All'atto della consegna e per l'intera durata del Contratto di Accordo Quadro, con riferimento ai singoli Contratti applicativi, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilità secondo le norme di legge.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora il Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle attività, lo stesso potrà assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza delle prestazioni entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all'esecuzione degli interventi, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

43. SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

Si richiama l'art. 121 D.lgs. n. 36/2023.

Nel corso della sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando,



ove occorra, le necessarie disposizioni all'Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle attività, senza che l'ENAS abbia disposto la ripresa delle attività stesse, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle attività, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore.

In caso di sospensione parziale delle attività, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle prestazioni previste nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto.

44. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il direttore dell'esecuzione del contratto o l'Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione delle prestazioni, il termine dei 15 giorni sopra esposto si intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.



Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese delle attività, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilità mensile all'atto della firma immediatamente successiva all'atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

45. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 7 comma 3 lettera f) e l'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione.»”*.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dell'esecuzione del contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;
- l'indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilità;
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.



I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella esecuzione delle prestazioni, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.

46. CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Al completamento delle prestazioni del singolo Contratto applicativo si procederà a certificare l'avvenuta conclusione delle prestazioni previste. Si potrà procedere, quindi, all'eventuale presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

47. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati:

- art. 1 (oggetto del contratto e condizioni dell'accordo quadro);
- art. 3 (luogo di esecuzione del servizio oggetto dell'accordo quadro);
- art.4 (Requisiti ed obblighi della ditta);
- art.5 (Contabilizzazione interventi);
- art.6 (Anticipazioni oneri di smaltimento);
- art.7 (Nuovi prezzi);
- art. 11 (condizioni particolari);
- art. 12 (attrezzature, macchine e macchinari);
- art. 14 (sicurezza del lavoro);
- art. 16 (direzione per l'esecuzione del contratto);
- art. 18 (personale da impiegarsi nei lavori);
- art. 19 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi);
- art. 20 (garanzie);



- art. 21 (attivazione del servizio);
- art. 22 (norme per la valutazione e contabilità delle prestazioni);
- art. 23 (accettazione, qualità dei materiali e dell'esecuzione);
- art. 24 (conformità agli standard sociali minimi);
- art. 25 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore);
- art. 26 (penali);
- art. 27 (modifiche e varianti al contratto di accordo quadro);
- art. 28 (pagamenti);
- art. 30 (risoluzione del contratto e diritto di recesso);
- art. 31 (risoluzione delle controversie);
- art. 32 (cessione del contratto);
- art. 33 (codice di comportamento);
- art. 34 (patto d'integrità);
- art. 39 (attivazione del servizio del contratto applicativo);
- art. 41 (modifiche e varianti al contratto applicativo);
- art. 43 (sospensione e ripresa delle attività);
- art. 44 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore);
- art. 45 (gestione dei sinistri).

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

CC-1F-58-37-1D-3D-84-5B-E8-6E-FC-FE-E7-C2-F2-AF-96-EA-A7-04

PAdES 1 di 2 del 01/01/0001 00:00:00

Soggetto: Gianluca Lombardini

S.N. Certificato: 7546 506E 8A03 25ED 3F4E DB99 2B62 28A6

Validità certificato dal 07/11/2023 07:42:05 al 07/11/2026 07:42:05

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

PAdES 2 di 2 del 01/01/0001 00:00:00

Soggetto: Antonio Fadda

S.N. Certificato: 1230 DCDF 17BD DD01

Validità certificato dal 14/02/2022 01:39:30 al 28/12/2024 11:55:30

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
